

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 novembre 2012, n. 283

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Proroga dell'efficacia del provvedimento sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) Proponente: Eolica Lucana Srl.

L'anno 2012 addì 26 del mese di novembre in Modugno (BA) presso la sede del Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, prendendo atto dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio, sulla scorta dell'istanza di proroga e della documentazione alla stessa allegata, ha adottato il seguente provvedimento.

- Con Determina Dirigenziale n. 379 del 25.06.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 26.08.2009, il Dirigente del Servizio Ecologia determinava di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente la realizzazione di un insediamento eolico nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) proposto da Eolica Lucana Srl, con sede legale in Roma alla via dei Granchi n. 151. Le coordinate georeferenziate degli aerogeneratori oggetto del parere di esclusione da VIA venivano puntualmente indicate nel provvedimento.
- Con nota depositata il 02.04.2012 ed assunta al prot. n. 2854 del 03.04.2012 la società chiedeva la proroga del provvedimento di esclusione da VIA, esplicitando le ragioni della mancata conclusione del procedimento autorizzativo ai sensi del d. lgs. n. 387/2003 entro il termine di legge.
- Con nota prot. 8345 del 16.10.2012 l'Ufficio richiedeva alla stessa la trasmissione di una perizia giurata firmata da tecnico abilitato attestante "l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendano il progetto significativamente impattante..", sospendendo il rilascio della proroga fino all'acquisizione di quanto richiesto.
- Con nota acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 9700 del 20.11.2012 la Eolica Lucana S.r.l., ad integrazione della precedente istanza, trasmetteva una perizia giurata attestante l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di sopravvenute ragioni inerenti all'impatto ambientale del progetto, il nulla mutato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento e la conformità dei luoghi di interventi rispetto a quelli originariamente valutati.

- Considerato che, come da nota prot. n. 8345/2012 dell'Ufficio, risulta soddisfatto il requisito previsto dall'art. 15 comma 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. inerente all'inoltro della domanda prima della scadenza dell'efficacia del provvedimento e delle motivate ragioni che hanno impedito l'inizio dei lavori dell'impianto in oggetto entro i tre anni dal rilascio del provvedimento di esonero dalla VIA e, tenuto conto che il professionista incaricato, con la perizia giurata sopra esplicitata, ha attestato l'immutatezza del quadro programmatico, e che le aree interessate dall'intervento in oggetto non sono state interessate da modificazioni dello stato dei luoghi, si ritiene di prorogare per il periodo di (3) tre anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'efficacia del provvedimento di cui l'istante ha chiesto la proroga, l'efficacia del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 379 del 25.06.2009 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 132/2009, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate.
- Considerato altresì che, per analogia a quanto disposto dall'art. 15 della L. R. 11/2001 e s.m.i. circa la proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A., l'Ufficio ritiene di applicare la prefata disposizione anche al provvedimento che dispone sull'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative sussequenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore.

Vista l'istanza di proroga del proponente l'opera e tutta la successiva documentazione alla stessa allegata ed inoltrata all'Ufficio;

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale n. 11/L/12476 del 25 giugno 2012.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

- di accogliere, ai sensi dell'art. 16, comma 7 della I.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, espresso con la Determina Dirigenziale n. 379 del 25.06.2009, concernente la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) proposto dalla Eolica Lucana Srl, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determinazione Dirigenziale n. 379/2009 e di prorogare l'efficacia dello stesso per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di scadenza della sua efficacia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;
- di notificare il presente provvedimento all'interessato, al Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, al Comune di Santeramo in Colle, alla Provincia di Bari, a cura del Servizio Ecologia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza.

Il Dirigente vicario dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli

3